

N. R.G. 2858/2024



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione feriale protezione internazionale

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. Antonella Colaiacovo - Presidente

dott. Giulia Maria Lignani - Giudice rel.

dott. Antonio Contini - Giudice

nel procedimento incidentale iscritto al n. 2858 / 2024 R.G.

avente ad oggetto: istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ex art. 35 bis comma 4 D. Lgs. 25/2008,

nel procedimento promosso da:

████████████████████, nato in TUNISIA, il ████████2001, rappresentato e difeso dall'avv. DI PIETRO FRANCESCO .

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia

resistente

e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 35 bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008

Letto il ricorso con cui il sig. ██████████ - TUNISIA - ha impugnato il provvedimento di rigetto/inammissibilità *per manifesta infondatezza* della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso in data 31/5/2024 (e notificato il 1/7/2024) dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia, ai sensi dell'art. 28 ter, comma 1, lettera a) D. Lgs. 25/2008 (per avere l'istante riferito una vicenda non credibile, secondo cui sarebbe stato responsabile di un incidente mortale, avendo investito un bambino dinnanzi a scuola, e temendo le ritorsioni dei parenti), in quanto vago, scarsamente circostanziato ed anche contraddittorio;

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta;

visto l'art. 35 bis, comma 3 e 4, del D. Lgs. 25/2008, introdotto dall'art. 6, comma 1, D.L. 13/2017, convertito nella L. 46/2017; rilevato che, ai sensi delle citate norme, la proposizione del ricorso giurisdizionale non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento che rigetta per manifesta infondatezza la domanda di riconoscimento di protezione internazionale; rilevato che nella predetta ipotesi la legge prevede, tuttavia, che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa dal tribunale "quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni";

Visto l'art. 28, comma 2 lett. C), bis D.Lvo n. 25/2008;

rilevato che la Tunisia è un Paese designato sicuro ai sensi dell'art. 2 bis del medesimo decreto (come riferisce lo stesso ricorrente), da ultimo con il decreto 7 maggio 2024, all'art. 1 (pubblicato in GU Serie Generale n.105 del 07-05-2024);

ritenuto, pertanto, che al caso di specie si applichi la procedura "accelerata" di cui al citato art. 28;

Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 29/4/2024 n. 11399, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "*In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della*

Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”.

Rilevato che nel caso di specie a fronte dell’audizione del richiedente effettuata in data 28/5/2024 la decisione è intervenuta in data 31/5/2024,

ritenuto pertanto che la decisione è stata presa oltre i due giorni dall’audizione, ma al terzo giorno, qui di senza l’osservanza dei tempi della procedura c.d. accelerata;

ritenuto, pertanto, che non possa aversi l’effetto della deroga alla sospensione automatica in caso di impugnazione e che quindi l’istanza cautelare debba essere accolta, salva ogni valutazione successiva;

P.Q.M.

- 1) Accoglie l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- 2) Dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazione del presente decreto, unitamente all’istanza di sospensiva, alla Commissione Territoriale di Firenze - Sezione di Perugia, al ricorrente e al P.M. con avviso che gli stessi potranno depositare note difensive entro 5 giorni e note di replica nei successivi 5 giorni.
- 3) Dispone che, in caso di deposito delle note di cui al punto precedente, la Cancelleria provveda a mettere in visione il fascicolo al Giudice relatore perché riferisca al Collegio per la conferma, revoca o modifica del provvedimento. In difetto del deposito di note, dispone l’archiviazione del procedimento incidentale.

Perugia, 19/07/2024

Il Giudice est.

dott. Giulia Maria Lignani

Il Presidente

dott. Antonella Colaiacovo